

Libretti di Deposito a Risparmio Vincolati offerti ai consumatori

Libretto di Deposito a Risparmio Vincolato 12 Mesi**INFORMAZIONI SULLA BANCA****BANCA NAZIONALE DEL LAVORO** Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma

Telefono: +39 060.060

Sito internet: www.bnl.itContatti: <https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Contatti/>

Iscritta all'Albo delle banche al n.5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

CHE COS'E' IL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO

Si tratta di operazione mediante la quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del Libretto di Risparmio, sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul Libretto, firmate dall'impiegato della Banca addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra Banca e depositante.

Il Libretto di Deposito a Risparmio è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, il saldo disponibile. [Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 Euro].

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto del Libretto, ma sono anche ridotti al minimo se il depositante osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

| | |
|---|--|
| Durata vincolo | 12 mesi |
| Tasso annuo nominale (1) | 0,010000 % |
| Periodicità capitalizzazione interessi | Annuale |
| Valuta sui versamenti | Contanti data dell'operazione |
| Valuta sui prelevamenti | Data dell'operazione |
| Modalità di calcolo | Anno civile (365/366 anni bisestili) |
| Costo del libretto (stampato) | Euro 2,58 |
| Imposta di bollo annuale | Secondo disposizioni legislative vigenti |
| Diritto fisso per ogni liquidazione periodica di interessi (2) | Euro 12,50 |
| Diritto a titolo di rimborso spese per rilascio di copia di documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nei dieci anni passati | Minimo per documento Euro 0,00 massimo: Euro 0,00 |
| Documenti di Trasparenza in formato cartaceo | Euro 1,00 (ad invio) |
| Documenti di Trasparenza in formato elettronico | Euro 0,00 (ad invio) |
| Rendiconto periodico | Euro 1,00 (ad invio) |

NOTE RELATIVE ALLA SEZIONE

(1) Ritenuta fiscale "pro tempore" vigente ai sensi della L.148/11. E' possibile che alcuni rapporti, previi accordi con la clientela depositante, possano essere infruttiferi di interessi.

(2) Si applica solo in caso di liquidazione periodica di interessi creditori superiori a euro 51,65.

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del Libretto.

Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento, la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso), e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri (ad esempio, rilevanza dell'infrazione, ammontare, durata, etc.) indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

| LEGENDA | |
|---|--|
| Capitalizzazione degli interessi | Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi. |
| Saldo disponibile | Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. |
| Diritto fisso per ogni liquidazione periodica di interessi | Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. |
| Tasso annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. |
| Valute sui prelevamenti | Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. |
| Valute sui versamenti | Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano a decorrere gli interessi. |